LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 06-09-1984 REGIONE LIGURIA

Tutela sanitaria delle attività sportive.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LIGURIA
N. 40
del 3 ottobre 1984

Indice:

Articoli della Legge:

1 <u>2</u> <u>3</u> 4 5 <u>6</u> <u>7</u> 8 9 10 11 <u>12</u> <u>13</u> <u>14</u>

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del</u> 1985

TESTO MODIFICATO da

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del</u> 1985 Art. 1

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 2

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 65 del 1988 Art. 2

TESTO MODIFICATO da

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del</u> 1996

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 1

TESTO AGGIUNTO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 2

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 4 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 5 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 6 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 7 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 7 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 8 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 8 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 9 LEGGE ABROGATA da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 10 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 1 TESTO AGGIUNTO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 2 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 1 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 4 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 7 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 9 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 8 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 2 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 5

TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 3 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 6 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 7 LEGGE ABROGATA da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 10 LEGGE ABROGATA da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 10 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 8

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 3

Finalità della legge e specificazione degli interventi La presente legge regionale disciplina l' esercizio delle funzioni attribuite dall' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 alle Unità sanitarie locali in materia di **medicina dello sport** e di tutela sanitaria delle attività sportive intese quali strumenti per un efficace sviluppo psicofisico, per il mantenimento della salute e per la prevenzione ed il recupero di stati patologici.

Tali funzioni comprendono:

- a) la promozione dell' educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie (ludiche o formative) e sportive;
- b) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per le attività sportive

che si svolgono nell' ambito scolastico;

- c) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per la partecipazione alle fasi locali dei giochi della gioventù;
- d) l' accertamento e l' eventuale certificazione di buona salute per coloro che praticano o intendono praticare attività motorio - formativa o attività sportiva non agonistica;
- e) l' accertamento di idoneità per il personale tecnico - sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano;
- f) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell' accertamento della idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo - agonistica, ivi compresi i partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventù;
- g) l' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti;
- h) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano l' attività sportivo - agonistica;
- i) gli accertamenti diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;
 - I) i controlli antidoping;
- m) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa l' attività didattica finalizzata all' aggiornamento permanente del personale sanitario.



ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1985 Art. 1
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 3

Compiti delle Unità sanitarie locali Le Unità sanitarie locali provvedono agli interventi indicati all' articolo 1 della presente legge mediante i propri servizi. Alle prestazioni di cui all' articolo 1, secondo comma, lettere e), f), h), i), l) provvedono medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le Unità sanitarie locali, salvo quanto previsto all' articolo 9, primo comma, per i prelievi di sostanze biologiche.

Qualora le Unità sanitarie locali non siano in grado di provvedere direttamente alle prestazioni di cui al comma precedente possono, eccezionalmente ed in attesa dell' adeguamento delle strutture, convenzionarsi con i centri di medicina dello sport della federazione medico sportiva italiana di cui all' articolo 9 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, nonchè con i presidi privati autorizzati e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5.

Gli eventuali interventi tecnico specifici e di consulenza nonchè le attività integrative di supporto in cui si richiedono indagini funzionali di particolare complessità e particolari sussidi strumentali possono essere demandati alla Cattedra di **Medicina dello Sport** dell' Università di Genova, convenzionata ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.



ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 9

Strutture private di **medicina dello sport**Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti tecnico - sanitari che le strutture private debbono possedere ed il relativo schema di convenzione.



ARTICOLO 8

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1985 Art. 2 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 5

Tutela delle attività sportivo - agonistiche La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti, a norma dell' articolo 1, secondo comma del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.

L' età ed il sesso per accedere alle singole attività sportive agonistiche nonchè gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della Sanità di cui al comma precedente.

Detti accertamenti sanitari sono effettuati dai medici specialisti in **medicina dello sport**.

Per quanto attiene la scheda di valutazione medico - sportiva, il certificato di idoenità , la sua validità ed efficacia, la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministro della Sanità .

Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere, a giudizio del medico curante, l' idoneità a continuare la pratica dell' attività sportivo - agonistica l' interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell' attività interrotta agli specifici accertamenti sanitari.

A tal fine l' interessato è tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualità di atleta ed a comunicare alla società sportiva di appartenenza l' eventuale richiesta di accertamenti sanitari.

Nella certificazione di cui al comma precedente deve essere apposta, da parte del medico curante, la dicitura che l' interessato è un atleta agonista e la precisazione della disciplina praticata Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l' esito negativo con l' indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all' interessato ed alla competente Unità sanitaria locale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l' interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato, può proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all' articolo 10 della presente legge.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Decreto Ministeriale Numero 5 del 1982 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Decreto Ministeriale del 1982 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Decreto Ministeriale Numero 4 del 1982



ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1985 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 3
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del
1996 Art. 6

Controlli antidoping

I prelievi di sostanze biologiche sono effettuati, oltre che dai medici della federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in **medicina dello sport** dipendenti dall' Unità sanitaria locale, Servizio di igiene pubblica, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale e, in mancanza, da altro personale medico dello stesso Servizio in sostituzione delle figure mediche indicate all' articolo 5, primo comma, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099.

Gli esami e le analisi dei campioni sono effettuati con le procedure di cui all' articolo 6 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 dai laboratori di igiene e profilassi dell' Unità sanitaria locale nonchè dai laboratori della federazione medico sportiva italiana.

Fino all' entrata in vigore della legge prevista dall' articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1982 n. 45 le analisi di revisione sono eseguite presso l' Istituto superiore di sanità , ai sensi del quarto comma dell' articolo 6 della citata legge n. 1099/ 1971.

Il medico provinciale indicato al secondo comma dell' articolo 6 della citata legge 1099 del 1971 è sostituito dal responsabile del Servizio di igiene pubblica, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell' Unità sanitaria locale competente.

Qualora gli accertamenti di cui al presente articolo siano richiesti alle strutture delle Unità sanitarie locali dalle federazioni sportive nazionali o da altri enti sportivi riconosciuti i relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo in caso di esito negativo.



ARTICOLO 10

Commissione regionale di appello Gli accertamenti e le certificazioni avverso i giudici di non idoneità per la pratica di attività sportivo - agonistiche previsti all' articolo 3, lettera c) della presente legge sono effettuati da apposita commissione regionale di appello nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- a) un dipendente medico della Regione di livello dirigenziale con funzioni di Presidente;
- b) un medico specialista o docente in medicina dello sport;
- c) un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti;
- d) un medico specialista o docente in cardiologia;
- e) un medico specialista o docente in ortopedia;
- f) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può , in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Per l' accertamento davanti alla commissione l' interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

I componenti di cui alle lettere h) c) d) e)

f), sono scelti fra il personale medico dipendente dalle Unità sanitarie locali o dall' Università degli studi di Genova.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità , un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

E' causa di impedimento l' aver formulato o l' aver partecipato alla formulazione del giudizio contro il quale l' interessato ha prestato ricorso alla commissione regionale d' appello.

La commissione dura in carica cinque anni. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti e sono definitive.

I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della Regione o da un dipendente di Unità sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.



ARTICOLO 11

Riferimenti Normativi PASSIVI TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1996 Art. 7

Commissione regionale tecnico - consultiva Per l' esame di problemi di carattere scientifico, educativo, tecnico - organizzativo connessi all' attività motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attività sportive è istituita una Commissione regionale tecnico - consultiva.

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

dall' Assessore incaricato alla Sanità o un suo delegato che la presiede;

da tre rappresentanti designati dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani;

da un rappresentante dell' Unione Province Italiane;

da tre docenti universitari di cui uno in **medicina dello sport**, uno in puericoltura e uno in psicologia;

da quattro rappresentanti designati dalla delegazione regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano:

dai rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti in Liguria, individuati sulla base di accertamenti obiettivi dalla Giunta regionale: da tre rappresentanti designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale;

da due rappresentanti designati dalla Consulta handicappati;

da un funzionario regionale del Servizio Promozione Culturale, Sportiva e del tempo libero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione.

Ai componenti della Commissione, per i quali non è previsto il gettone di presenza, si applicano, relativamente alle spese sostenute, le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 1 del 1978



Profilo di visualizzazione

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 08-05-1985 REGIONE LIGURIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 22 del 29 maggio 1985

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 2

Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 è sostituito dal sequente:

<< L' età ed il sesso per accedere alle singole attività sportivo - agonistiche nonchè gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità di cui al comma precedente. La certificazione è rilasciata dai medici specialisti in **medicina dello sport** dipendenti o convenzionati, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con l' Unità sanitaria locale o in mancanza, dal personale medico del servizio di igiene pubblica, igiene dell' ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale. E' fatto salvo quanto previsto al terzo comma del precedente articolo 4 >>.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del
1984 Art. 8
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del
1984



ARTICOLO 3

Il primo ed il quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: << I prelievi di sostanze biologiche sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall' Unità sanitaria locale, servizio di igiene pubblica, igiene dell' ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale e, in mancanza, da altro personale medico dello stesso servizio, in sostituzione delle figure mediche indicate all' articolo 5, primo comma, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099.

Il medico provinciale indicato al secondo comma dell' articolo 6 della citata legge nº

1099/ 1971 è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica, igiene dell' ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell' Unità sanitaria locale competente >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 8 maggio 1985

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del 1984 Art. 9 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Statale Numero 1099 del 1971 Art. RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Statale Numero 1099 del 1971



Profilo di visualizzazione

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 05-09-

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Indice:

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 2

(Inserimento di nuovo articolo)

- 1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 46/ 1984 è inserito il seguente:
- " Articolo 3 bis

(Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni) Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti, di norma:

- a) nell' ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unità Sanitarie Locali;
- b) presso centri privati autorizzati e accreditati dalle Unità Sanitarie Locali;
- c) da singoli specialisti in **medicina dello sport** autorizzati a svolgere l' attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione.".

Riferimenti Normativi ATTIVI

AGGIUNTA

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del 1984 Art. 3</u>

AGGIUNTA

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984



ARTICOLO 4

(Sostituzione dell' articolo 5)

1. L' articolo 5 è sostituito dal seguente:

" Articolo 5

(Presidi privati di medicina dello sport)

Possono essere autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all' attività sportiva agonistica specialisti in **medicina dello sport** operanti presso presidi sanitari non accreditati o ambulatori medici privati, autorizzati ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma

L' accertamento di idoneità all' attività sportivo agonistica deve essere effettuato personalmente dallo specialista all' interno di un unico presidio sanitario ovvero di un ambulatorio medico autorizzato. Lo specialista è tenuto ad operare esclusivamente presso la sede operativa precisata nell' elenco di cui al quarto comma.

Il presidio sanitario ovvero l' ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati con deliberazione della Giunta regionale in riferimento ai requisiti generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono analoga attività .

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attività certificatoria, precisando la sede operativa presso cui possono operare e il codice identificativo dello specialista. La Giunta regionale determina, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva agonistica) le modalità di rilascio all' interessato della certificazione di idoneità nonchè le modalità con le quali la certificazione è comunicata e tenuta a disposizione delle Unità Sanitarie Locali al fine di integrare l' attività specialistica privata con le funzioni proprie del Servizio Sanitario Nazionale.

Il venir meno dei requisiti di cui al primo e terzo comma ovvero l' inosservanza di quanto disposto ai sensi del quarto comma comporta, previa diffida, la cancellazione dello specialista dall' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attività certificatoria.

Qualora l' interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all' attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei Medici, determina le tariffe per il rilascio del certificato di idoneità all' attività sportiva agonistica."

Riferimenti Normativi ATTIVI



ARTICOLO 5

(Sostituzione dell' articolo 8)

- 1. L' articolo 8 è sostituito dal seguente:
- " Articolo 8

(Tutela delle attività sportivo - agonistiche)
La qualificazione agonistica nei confronti di
chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni
sportive nazionali o agli enti sportivi
riconosciuti, a norma dell' articolo 1, secondo
comma, del dM Sanità 18 febbraio 1982 emanato
in attuazione dell' articolo 5 del decreto
legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito dalla
legge 29 febbraio 1980 n. 33 (finanziamento del
servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1 giugno 1977 n. 285
sulla occupazione giovanile).

L' età ed il sesso per accedere alle singole attività sportivo - agonistiche nonchè gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del dM Sanità 18 febbraio 1982.

Il rilascio della certificazione di idoneità all' attività sportiva agonistica è demandato esclusivamente al medico specialista in **medicina dello sport** ovvero al medico in possesso dell' attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 (tutela sanitaria delle attività sportive).

Per quanto riguarda la scheda di valutazione medico - sportiva, il certificato di idoneità , la sua validità ed efficacia, la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del dM Sanità 18 febbraio 1982.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati, risulti la non idoneità alla attività agonistica di un determinato sport, l' esito negativo con l' indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all' interessato ed alla competente Unità Sanitaria Locale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l' interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato, può proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all' articolo 10.

Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere, a giudizio del medico curante l'idoneità a continuare la pratica dell'attività

sportivo - agonistica, l' interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell' attività interrotta agli specifici accertamenti sanitari. A tal fine l' interessato è tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualità di atleta ed a comunicare alla società sportiva di appartenenza l' eventuale richiesta di accertamenti sanitari. La Giunta regionale definisce le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo, sul quale il medico certificante l' idoneità all' attività sportiva agonistica annota: a) le generalità dell' atleta;

- b) lo sport praticato;
- c) la società sportiva di appartenenza;
- d) la data della visita di idoneità;
- e) l' esito finale della visita;
- f) altre indicazioni ritenute utili."

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984 Art. 8

MODIFICA TESTUALE

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Decreto Ministeriale Numero 4 del 1982
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Decreto Ministeriale del 1982
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Decreto Ministeriale Numero 5 del 1982



ARTICOLO 6

(Modificazione dell' articolo 9)

- 1. Il comma 1 dell' articolo 9 è sostituito dal seguente:
- " I prelievi di sostanze biologiche possono essere effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in **medicina dello sport** dipendenti dall' Unità Sanitaria Locale e, in mancanza, da altro personale medico appartenente all' area dipartimentale " Prevenzione", in sostituzione delle figure mediche indicate all' articolo 5 primo comma della legge 1099/ 1971."

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984 Art. 9

MODIFICA TESTUALE

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Statale Numero 1099 del 1971 Art. 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Statale Numero 1099 del 1971



ARTICOLO 7

(Sostituzione dell' articolo 11)

- 1. L' articolo 11 è sostituito dal seguente:
- " Articolo 11

(Comitato di controllo per la **medicina dello sport**)

E' istituito il Comitato di controllo per la **medicina dello sport** composto da:

- a) un dirigente regionale che lo possiede e un funzionario regionale o del SSR competenti in materia di **medicina dello sport**;
- b) un rappresentante designato dall' ordine dei medici del capoluogo regionale;
- c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI;
- d) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

I componenti del Comitato non possono essere iscritti all' elenco dei medici autorizzati a svolgere l' attività certificatoria di cui al quarto comma dell' articolo 5.

Il Comitato, in aderenza alle direttive regionali, svolge compiti di verifica, vigilanza e controllo di qualità sulle prestazioni e sulle attività effettuate dai medici specialisti in **medicina dello sport** ai fini del rilascio della certificazione di idoneità all' attività sportiva agonistica. Il Comitato verifica, altresì , annualmente la corretta applicazione della presente legge, formulando osservazioni per eventuali modifiche.

Il Comitato dura in carica tre anni e le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 nº 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20) "

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984 Art. 11

MODIFICA TESTUALE

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

<u>Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del</u> 1984 Art. 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del 1984

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 25 del



ARTICOLO 9

(Norme finali)

- 1. Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
- a) provvede all' istituzione dell' osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l' esercizio dell' attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono;
- b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 46/ 1984 come modificata dalla presente legge;
- c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell' idoneità all' attività sportiva agonistica;
- d) determina le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo;
- e) nomina i componenti e definisce le modalità di funzionamento del Comitato di controllo per la **medicina dello sport**.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del
1984 Art. 5
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del
1984



